



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI,  
PEGORER e SCANU**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 2010**

Delega al Governo per l’emanazione del codice penale per i reati commessi  
nel corso di missioni militari all’estero

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede l'introduzione, in un apposito codice, della disciplina penale per le operazioni militari che l'Italia svolge all'estero nel quadro dell'articolo 11 della Costituzione e nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite. Le fattispecie introdotte sono intese ad assicurare adeguata tutela a tutti i soggetti - militari, civili e popolazioni locali - a qualunque titolo coinvolti nelle situazioni di crisi in cui hanno luogo le missioni internazionali.

Tali disposizioni consentono di perseguire gli atti ostili condotti contro uno Stato in violazione delle convenzioni internazionali o delle disposizioni che regolano la missione, il ricorso a mezzi o a modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, la cattura di ostaggi, l'uso arbitrario di violenza contro civili, il compimento di atti di tortura, il saccheggio e l'incendio, la distruzione di beni culturali, l'uso di armi contro ambulanze, ospedali e strutture sanitarie, il maltrattamento di feriti e di naufraghi, la violazione delle norme di diritto internazionale sulla tutela di persone inferme o verso prigionieri.

Le norme, pur riprendendo nei contenuti le disposizioni sulla tutela dei cosiddetti «soggetti deboli», inserite nel libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra, recano modifiche, adeguamenti in materia di pena e adattamenti necessari per renderle aderenti alle diversificate circostanze di im-

piego delle Forze armate nelle missioni internazionali. L'intervento realizza un sistema di tutela dei diritti umani e di rispetto del diritto internazionale umanitario applicabile in occasione di qualsiasi missione militare armata all'estero, in linea con le quattro Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949, ratificate ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e con i protocolli aggiuntivi del 1977, ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762, nonché con la Convenzione del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279, e con lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

La disciplina in esame risulta peraltro coerente con l'importante ruolo svolto dall'Italia nel processo di mantenimento della pace in ambito internazionale, al quale le Forze armate e di polizia forniscono un prezioso contributo, apprezzato unanimemente, oltre che per la professionalità, per l'esemplarità delle condotte del personale e per la capacità di relazionarsi costruttivamente con le popolazioni locali anche nelle situazioni di maggiore criticità.

Le pene sono individuate nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'offensività delle condotte, della natura dei beni giuridici violati e del rapporto con analoghe fattispecie previste dal codice penale o da leggi speciali.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Delega al Governo)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da esprimere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione, un decreto legislativo recante il codice penale militare delle missioni militari all'estero, di seguito denominato «codice», comprensivo delle disposizioni penali intese ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nel corso delle missioni militari armate all'estero autorizzate dal Parlamento.

2. Il codice entra in vigore decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dal medesimo comma 1.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del codice, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 2 e secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

## Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi)*

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, in conformità ai principi della Costituzione e del diritto in-

ternazionale con particolare riguardo alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conformare le disposizioni penali secondo i princìpi e criteri direttivi generali di seguito indicati:

1) dare attuazione ai princìpi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;

2) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;

b) riferire le disposizioni del codice secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici di seguito indicati:

1) prevedere che le disposizioni del codice si applicano, nell'osservanza delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, alle condotte poste in essere nel corso di missioni militari all'estero, esclusivamente ai militari dal giorno dell'impiego per la missione, al personale militare di comando e controllo e di supporto diretto del contingente militare, a partire dalla data di impiego per tali funzioni e limitatamente ai fatti connessi con lo svolgimento delle operazioni;

2) prevedere che il codice si applica per i reati militari commessi nel corso di missioni militari all'estero, anche se scoperti o giudicati quando la missione si sia conclusa, quando il colpevole non si trova più impiegato in missioni militari all'estero o si trova in congedo o ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato;

3) prevedere che il codice si applica alle persone appartenenti alle Forze armate dello Stato, anche se posteriormente alla commissione del reato è stata dichiarata la nullità dell'arruolamento o l'incapacità di appartenere alle Forze stesse, e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi;

4) prevedere che le disposizioni del codice penale militare di pace si applicano anche alle materie regolate dal codice e dalla legge penale militare di guerra in quanto non sia stabilito diversamente;

5) prevedere che i reati militari commessi nel corso di missioni militari all'estero, sono puniti con la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa, secondo le disposizioni del codice penale, e che nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di militare, ancorché non più in servizio attivo, salvo che alla condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, la pena della reclusione viene convertita in reclusione militare per uguale durata, da scontare negli stabilimenti militari di pena, con l'applicazione delle disposizioni comuni in materia di pene accessorie e di altri effetti penali della condanna. Fermo restando quanto indicato nel primo periodo del presente numero, la previsione della pena della reclusione militare come sanzione inflitta da altre leggi si intende riferita alla reclusione;

6) prevedere che la reclusione militare è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che, per quanto non specificamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia di reclusione;

7) prevedere che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato;

8) prevedere che costituisce reato militare qualunque violazione del codice penale militare di pace, del codice penale militare delle missioni militari all'estero o di altre leggi penali militari ovvero qualunque reato qualificato come tale dalla legge;

9) prevedere che non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, e che la legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato ad usare le armi o altro mezzo di coazione fisica;

10) prevedere che agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza sono compresi l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi;

11) prevedere l'applicabilità delle disposizioni del codice penale in materia di eccesso colposo anche alle fattispecie di cui ai numeri 9) e 10);

12) prevedere che, se un fatto costituente reato è commesso, nel corso di missioni militari all'estero in esecuzione di un ordine, ne risponde anche il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine sia manifestamente contrario alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, rivolto contro le istituzioni dello Stato italiano o la sua esecuzione costituisca comunque manifestamente reato;

13) prevedere che in caso di concorso di persone nel reato militare commesso nel corso di missioni militari all'estero, oltre che nelle ipotesi previste dal codice penale, la pena è aumentata per il superiore che è concorso con un inferiore;

c) conformare le disposizioni del codice ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

1) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione o fuori dai casi di necessità o comunque in violazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni che regolano la missione o degli ordini ricevuti, ordina di compiere atti ostili contro uno Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se l'atto è commesso per

colpa, si applica la reclusione da uno a cinque anni;

2) prevedere che il comandante di una forza militare che ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali o dalla legge o comunque contrari all'onore militare è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a cinque anni;

3) prevedere che le pene stabilite dal numero 2) si applicano anche a chiunque adopera mezzi o usa modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, dalla legge o comunque contrari all'onore militare. In tale caso le pene possono essere diminuite;

4) prevedere che il comandante che, in violazione delle convenzioni internazionali, ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia, è punito con la reclusione da tre a dieci anni;

5) prevedere che:

5.1) è punito con la reclusione fino a tre anni il comandante che omette di adottare i provvedimenti previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge per assicurare il rispetto degli ospedali o di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di beni culturali o edifici destinati all'esercizio di un culto, quando essi non siano allo stesso tempo utilizzati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi previsti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente resi noti, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;

5.2) la pena prevista dal numero 5.1) si applica anche a chiunque, avendone la responsabilità, omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici indicati dal medesimo numero 5.1) mediante segni visibili, ovvero di darne adeguata comu-

nicazione ai responsabili delle operazioni militari;

6) prevedere che:

6.1) è punito con la reclusione fino a sette anni chiunque usa indebitamente, a fini di aggressione o per commettere atti ostili:

6.1.1) i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei beni e degli edifici indicati dal numero 5);

6.1.2) i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale e degli aeromobili sanitari adibiti a servizio militare;

6.1.3) i distintivi internazionali di protezione;

6.1.4) la bandiera parlamentare;

6.2) la pena di cui al numero 6.1) si applica anche a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali;

7) prevedere che chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione fino a tre anni;

8) prevedere che il militare il quale costringe il cittadino straniero a partecipare ad azioni ostili contro il proprio Paese ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

9) prevedere che il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle convenzioni internazionali è punito con la reclusione da due a dieci anni. La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alle finalità dell'operazione militare armata, al fine di costringere alla consegna di persona o di cose. Se la violenza è attuata si applica anche la disposizione di cui al numero 10);



10) prevedere che il militare che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla missione militare armata, usa violenza contro civili, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Le stesse pene si applicano a chiunque nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato usa violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti;

11) prevedere che agli effetti della legge penale militare, il prigioniero, l'ostaggio e qualunque altra persona trattenuta, a qualsiasi titolo, dalle Forze armate dello Stato nel corso di un'operazione militare armata all'estero sono equiparati ai prigionieri di guerra;

12) prevedere che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il militare il quale, per cause non estranee alle finalità della missione militare armata, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime è punito con la reclusione da tre a sette anni;

13) prevedere che chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato è punito con la reclusione da otto a quindici anni;

14) prevedere che chiunque, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco ad una casa o ad un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Se dal fatto

è derivata la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo. Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di beni culturali o di beni destinati al culto o all'istruzione;

15) prevedere che il militare che, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, si impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione fino a cinque anni. Se il fatto è commesso da due o più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se si è usata violenza si applica la reclusione da uno a otto anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Il militare che, avendo notizia dei fatti, omette d'informarne tempestivamente i superiori è punito con la reclusione fino ad un anno;

16) prevedere che il militare addetto al servizio sanitario il quale, in occasione di un'operazione armata, omette di prestare la sua assistenza ai militari o ad altre persone coinvolte nella medesima, che siano infermi, feriti o naufraghi, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. Se alcuno dei fatti indicati dal presente numero è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a cinque anni;

17) prevedere che chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, aeromobili sanitari addetti al servizio militare, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito con la pena della reclusione non inferiore a sei anni. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo;

18) prevedere che chiunque compie maltrattamenti contro feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, è

punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se i maltrattamenti sono gravi, o si tratta di sevizie, ovvero se il fatto è commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica l'ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;

19) prevedere che:

19.1) chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, ovvero sottrae ad essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; se il fatto è commesso con violenza contro la persona, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni, se il colpevole è un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applicano le seguenti pene:

19.1.1) reclusione non inferiore a dieci anni, nel caso previsto dal numero 19.1), prima parte;

19.1.2) reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso previsto dal numero 19.1), seconda parte;

19.2) si applica l'ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;

20) prevedere che, fuori del caso previsto dal numero 17), chiunque usa violenza contro alcuna delle persone addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere considerate rispettate o protette, o nei confronti di ministri di culto addetti alle Forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

21) prevedere che chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia o comunque trattiene

alcuna delle persone indicate al numero 20), quando hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

22) prevedere che chiunque sottrae, mutila o deturpa il cadavere di un caduto in operazioni militari, o commette su di esso atti di vilipendio, di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione non inferiore a sei anni;

23) prevedere che chiunque, al fine di trarne profitto, spoglia il cadavere di un caduto in operazioni militari, o sottrae al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

24) prevedere che il comandante che, non usando verso prigionieri, ovvero verso persone inferme, ferite o naufraghe, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle medesime persone è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a tre anni;

25) prevedere che il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a dieci anni;

26) prevedere che il militare che vilipende un prigioniero, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la reclusione fino a tre anni;

27) prevedere che, fuori dei casi previsti dai numeri 25) e 26):

27.1) il militare che usa violenza contro un prigioniero è punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena è aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o

preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

27.2) il militare che commette minaccia o ingiuria contro un prigioniero è punito rispettivamente con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e fino a due anni;

28) prevedere che è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri per costringerli a dare informazioni o per costringerli a lavori che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari in atto o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

29) prevedere che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni impartite dall'autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri è punito con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero, mediante vilipendio di questa, in sua presenza;

30) prevedere che il militare che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero è punito con la reclusione fino a cinque anni; se il militare è incaricato di scortare, sorvegliare o custodire il prigioniero, la pena è della reclusione da tre a sette anni,

31) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri 13), 14), 18) e 19), non informa tempestivamente i superiori è punito con la reclusione da due a cinque anni;

32) prevedere che il militare che per cause non estranee all'operazione militare ar-

mata, in violazione di convenzioni internazionali o della legge o delle disposizioni che regolano l'operazione stessa ovvero degli ordini ricevuti, al di fuori dei casi di cui ai numeri 9), 10), 15), 27) e 28), usa violenza contro una persona estranea alle Forze armate dello Stato è punito con la reclusione fino a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

33) prevedere la competenza territoriale del tribunale militare di Roma per i reati militari commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero che rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare;

34) prevedere che i reati commessi dallo straniero nei territori esteri in cui si svolgono le operazioni militari armate di cui alla presente legge, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle operazioni suddette o ad interventi di cooperazione allo sviluppo o umanitari, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato;

35) prevedere che, per i reati di cui al numero 34) e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono le operazioni militari armate e gli interventi di cui al medesimo numero 34), dal cittadino che partecipa alle stesse attività, la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

### Art. 3.

#### *(Disposizioni in materia di ordinamento penitenziario)*

1. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appar-

tenenti alle Forze armate è scontata negli stabilimenti militari di pena. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare in carcere.

Art. 4.

*(Disposizione finale)*

1. In sede di esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo è altresì delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le disposizioni necessarie per il coordinamento del codice con le leggi penali militari, con il codice penale, con il codice di procedura penale e con la legislazione vigente in materia.

